



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 SEGRETARIATO GENERALE
 STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE



MINISTERO DELLA DIFESA
 Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI (RTP):

MANDATARIA:

STUDIO AMATI ARCHITETTI

MANDANTI:

it's

parallel
DIGITAL BUILDING MODELLING

BC PROGETTI s.r.l.

Dr. Geol. Rimsky Valvassori

CAPOGRUPPO E RESPONSABILE
 INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
 SPECIALISTICHE:

Arch. Giuseppe Losurdo
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE
 ARCHITETTONICA:

Arch. Giuseppe Losurdo
 Arch. Alessandro Cambi
 RESPONSABILE PROGETTAZIONE

STRUTTURALE: Arch. Romina Sambucci

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

IMPIANTI: Arch. Francesco Abbati

RESPONSABILE GEOLOGIA:
 Dott. Geol. Rimsky Valvassori

COORDINATORE DELLA
 SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE:

Arch. Francesco Abbati

ARTEFATTI MULTIMEDIALI:

Arch. Alessandro Baldoni

CONSULENTE SCIENTIFICO:

Dott. Emanuele Martinez

RESPONSABILE QUALITA':

Arch. Francesco Abbati

AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI TECNICO –
 AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI RELATIVI AL
 PROGETTO ESECUTIVO – MARZO 2021

STUDIO AMATI S.r.l. **STUDIO AMATI S.r.l.**

L'Amministratore Unico

Arch. Giuseppe Losurdo

VERIFICATO da:

PCQ S.r.l. Progetto Costruzione Qualità


VALIDATO dal Responsabile del Procedimento:

Arch. Maria Graziella Monaco

TITOLO:

Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative

REV.	MODIFICHE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione	09/02/2018	CA	VL	GL
1	Revisione	02/03/2018	CA	VL	GL
2	Revisione	30/11/2020	CA	GA	GL
3	Revisione	03/03/2021	CA	GA	GL
4	Revisione	27/07/2021	CA	GA	GL



INDICE

1.	DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1	Normativa di riferimento	4
2.	CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Articolo 1	Oggetto dell'Appalto	5
Articolo 2	Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto	5
Articolo 3	Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili	8
Articolo 4	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	9
Articolo 5	Descrizione dei lavori	9
Articolo 6	Forma e principali dimensioni delle opere	9
3.	CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE	18
Articolo 7	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	18
Articolo 8	Documenti che fanno parte del contratto	18
Articolo 9	Qualificazione	19
Articolo 10	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	19
Articolo 11	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	20
Articolo 12	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	20
Articolo 13	Denominazione in valuta	22
4.	CAPO III - GARANZIE	22
Articolo 14	Cauzione provvisoria	22
Articolo 15	Cauzione definitiva	23
Articolo 16	Riduzione delle garanzie	24
Articolo 17	Assicurazioni a carico dell'impresa	24
5.	CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE	27
Articolo 18	Consegna e inizio dei lavori	27
Articolo 19	Termini per l'ultimazione dei lavori e dei servizi	28
Articolo 20	Sospensioni e proroghe	29
Articolo 21	Penali per ritardo	30
Articolo 22	Danni di forza maggiore	31

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

Articolo 23	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	32
Articolo 24	Inderogabilità dei termini di esecuzione	33
Articolo 25	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	33
6.	CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA	34
Articolo 26	Anticipazione	34
Articolo 27	Pagamenti in acconto	34
Articolo 28	Conto finale e pagamenti a saldo	36
Articolo 29	Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	36
Articolo 30	Pagamenti a saldo	37
Articolo 31	Revisione prezzi	37
Articolo 32	Cessione del contratto e cessione dei crediti	38
7.	CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	38
Articolo 33	Lavori e servizi a corpo e a misura	38
Articolo 34	Lavori in economia	39
Articolo 35	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	39
Articolo 36	Lavori eventuali non previsti	40
8.	CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	41
Articolo 37	Direzione dei Lavori	41
Articolo 38	Direttore dell'esecuzione	41
Articolo 39	Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	42
Articolo 40	Variazione dei lavori	43
Articolo 41	Varianti per errori o omissioni progettuali	44
Articolo 42	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	45
9.	CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	45
Articolo 43	Norme di sicurezza generali	45
Articolo 44	Sicurezza sul luogo di lavoro	45
Articolo 45	Piani di sicurezza	45
Articolo 46	Piano operativo di sicurezza	47
Articolo 47	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	47
10.	CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	48
Articolo 48	Subappalto	48

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

11.	CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	48
	Articolo 49	Accordo bonario e transazione 48
	Articolo 50	Controversie, Collegio Consuntivo Tecnico e arbitrato 49
	Articolo 51	Termini per il pagamento delle somme contestate 52
	Articolo 52	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 52
	Articolo 53	Risoluzione del contratto 55
	Articolo 54	Recesso dal contratto 57
12.	CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	58
	Articolo 55	Ultimazione dei lavori 58
	Articolo 56	Presenza in consegna dei lavori ultimati 59
	Articolo 57	Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 59
13.	CAPO XII – NORME FINALI	60
	Articolo 58	Qualità dei materiali campionature 60
	Articolo 59	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore 62
	Articolo 60	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 65
	Articolo 61	Obblighi in materia energetica 66
	Articolo 62	Custodia del cantiere 68
	Articolo 63	Cartello di cantiere 68
	Articolo 64	Spese contrattuali, imposte, tasse 68
	Articolo 65	Operazioni finali – pulizie e rilascio del cantiere 69

1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i..
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" – Parte residuale in vigore il 19 aprile 2016
- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i..
- D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i..
- Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni"
- D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
- D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
- D.P.R. 13 Giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"
- Regolamento 3 giugno 1971, n. 1182. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini
- Decreto 19 aprile 2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Ecologia"
- Decreto-legge del 28/03/1997 n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"
- Legge 14 giugno 2019, n. 55, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a **seguito** di eventi sismici" (Decreto "Sblocca cantieri")
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto "Semplificazioni")
- Decreto Legge n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

2. CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il comune di San Pier D'Isonzo (GO) destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra".

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi o altre indicazioni essenziali dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori e dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 Ammontare dell'appalto e modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posti a base di gara è definito come segue:

TABELLA A					
		Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
		Importo esecuzione	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Oneri della sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)	Subtotali
1	Lavori a corpo	4.844.280,78 €	182.271,04 €	31.143,17 €	5.057.649,99 €
2	Servizi a misura	70.494,78 €	3.287,60 €	1.058,12 €	74.840,50 €
3	Servizi a corpo	654.748,29 €	-	-	654.748,29 €
4	Importo totale appalto	5.569.523,85 €	185.558,64 €	32.201,29 €	5.787.283,78 €

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla riga 4, colonna A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definiti alla riga 4, colonna B) e C) e non soggetti al ribasso d'asta.

TABELLA B

N.	Gruppi di lavorazioni omogenee	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro			
		A corpo	Incidenza	A Misura	Incidenza
LAVORI A CORPO					
1.	OPERE EDILI E STRUTTURALI				
1.1	Spazi esterni	559.589,91 €	11,06 %		
1.2	Sala Conferenze	398.108,22 €	7,87 %		
1.3	Casa della III Armata	742.206,68 €	14,67 %		
1.4	La Porta	353.799,03 €	7,00 %		
1.5	Muro piccolo lato portale	67.067,72 €	1,33 %		
1.6	Muro grande con passerella	470.623,85 €	9,31 %		
1.7	Basamento	239.934,24 €	4,74 %		
1.8	Muri di sostegno	275.606,22 €	5,45 %		
2.	ALLESTIMENTO MUSEALE				
2.1	Tecnologie	380.604,03 €	7,53 %		
3.	IMPIANTI				
3.1	Impianti elettrici e speciali	756.603,30 €	14,96 %		
3.2	Impianti meccanici	600.137,58 €	11,87 %		
4.	ONERI DELLA SICUREZZA LAVORI A CORPO (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
4.1	Oneri della sicurezza lavori di ripristino	182.271,04 €	3,60 %		
4.2	Oneri della sicurezza COVID-19 lavori di ripristino	31.271,04 €	0,62 %		
5.	TOTALE LAVORI A CORPO + SICUREZZA				
5.1	Totale lavori a corpo + sicurezza	5.057.694,99 €	100%		
SERVIZI E FORNITURE A CORPO					
6.	ALLESTIMENTO MUSEALE				
6.1	Produzione dei contenuti multimediali e scenografie	654.748,29 €	100 %		
7.	TOTALE SERVIZI E FORNITURE A CORPO				

*Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

7.1	Totale servizi e forniture a corpo	654.748,29 €	100%		
SERVIZI A MISURA					
8.	BONIFICA BELLICA				
8.1	Bonifica bellica superficiale e profonda			70.494,78 €	94,19 %
9.	ONERI DELLA SICUREZZA SERVIZI E FORNITURE A MISURA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
9.1	Oneri della sicurezza BOB			3.287,60 €	4,39 %
9.2	Bonifica bellica superficiale e profonda			1.058,12 €	1,41 %
10.	TOTALE SERVIZI A MISURA + SICUREZZA				
10.1	Totale servizi e forniture a misura + sicurezza			74.840,50 €	100 %
11.	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE			5.787.283,78 €	

3. Il contratto è stipulato a corpo per tutte le opere edili, strutturali, impiantistiche e per la parte afferente gli allestimenti museali. Le attività relative alla ricerca nel sottosuolo di residuati bellici inesplosi sarà invece liquidata a misura.

4. L'importo della parte di lavori e dei servizi a corpo, di cui all'art. 2 comma 1, righe 1 e 3 colonna D) della Tabella A, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

5. L'importo della parte di servizi a misura, di cui all'art. 2 comma 1, riga 2 colonna D) della Tabella A, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

6. Per i lavori e i servizi di cui all'art. 2 comma 1, righe 1 e 3 colonna D) della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

7. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori e ai servizi a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate espressamente dal Committente, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.

8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e ai servizi posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, colonna A) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all'art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna B) e C) della Tabella A e righe 4.1/4.2/9.1/9.2 della Tabella B, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato speciale.

Articolo 3 Categoria prevalente, categorie scorparabili, categorie subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categorie riportate nella Tabella C.

TABELLA C

<i>Categ.</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>Importo sicurezza</i>	<i>Importo Lav.+sic.</i>	<i>Class.</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia della categoria di qualificazione</i>	<i>Declaratoria</i>
OG11	1.755.153,89 €	77.323,09 €	1.832.476,98 €	IV	36,23%	CATEGORIA PREVALENTE	Impianti tecnologici
OG 2	1.311.061,93 €	57.758,68 €	1.368.820,61 €	III-bis	27,06%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OS18-A	197.822,35 €	8.715,04 €	206.537,39 €	I	4,08%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Componenti strutturali in acciaio
OS18-B	481.291,94 €	21.203,26 €	502.495,20 €	II	9,94%	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	Componenti per facciate continue
OS 1	249.299,50 €	10.982,86 €	260.282,36 €	I	5,15%	c) Qualificazione NON obbligatoria	Lavori in terra
OS 6	398.091,24 €	17.537,86 €	415.629,10 €	II	8,22%	c) Qualificazione NON	Finiture di opere generali

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

						obbligatoria	in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	451.559,93 €	19.893,42 €	471.453,35 €	II	9,32%	c) Qualificazione NON obbligatoria	Finiture di opere generali di natura edile
TOT.	4.844.280,78 €	213.414,21 €	5.057.694,99 €		100,00%		

Articolo 4 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art. 43 commi 6, 7 e 8, e 184, del D.P.R. 207/2010 sono indicati nella tabella "B" dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- Opere civili ed impiantistiche per la redistribuzione interna dei locali adibiti a museo della Casa della III Armata
- Opere civili per ridisegno pelle esterna della facciata edificio Casa III Armata (basamento e tinteggiature)
- Costruzione elementi architettonici esterni a completamento del complesso della Casa della III Armata (La porta e il Mirador)
- Costruzione edificio Sala Conferenze
- Lavorazioni per la sistemazione delle aree esterne
- Ricerca degli ordigni bellici inesplosi nell'area di cantiere soggetta ad attività di scavo e movimentazione terra ed eventuale bonifica e indagini dirette sulle fondazioni della Casa della Terza Armata.

Articolo 6 Forma e principali dimensioni delle opere

I lavori e i servizi che formano oggetto dell'appalto sono tutti quelli necessari per realizzare le opere descritte e rappresentate negli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, allegati al contratto d'Appalto, successivamente verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e quindi approvato dalla Committente e dagli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

*Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.

	DOCUMENTO	DATA	
	Elenco elaborati generale		
E-A1)	Elenco elaborati generale	03.03.21	4
B	Documentazione generale		
E-B1)	Relazione generale	09.02.18	0
E-B2)	Relazione indagini Georadar	02.03.18	2
E-B2.a)	Planimetria: indagine geofisica con metodo georadar e rilievo topografico georeferenziato	02.03.18	1
E-B3)	Relazione sul censimento e risoluzione interferenze	02.03.18	0
E-B4)	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	20.04.18	0
C	Relazioni specialistiche		
E-C1)	Relazione storica (*)	12.01.18	0
E-C2)	Relazione rispondenza prescrizioni Risparmio energetico (art. 28 Lg. 10/91) Corpi 1-2-3-4 (*)	09.02.18	0
E-C3)	D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (*)	09.02.18	0
E-C4)	Relazione Geologica Geotecnica e Idrogeologica (*)	12.01.18	0
E-C5)	Prove di Laboratorio (*)	12.01.18	0
E-C6)	Indagini strutturali solaio esistente (*)	12.01.18	0
D	Architettura		
E-AR-D1)	Relazione architettonica (*)	02.03.18	1
	Allegato 1 - Schede materiali	02.03.18	0
	Allegato 2 - La Porta - Verifica pendenza controsoffitto	02.03.18	0
E-AR-D2)	Progetto architettonico - Elaborati grafici (vedasi elenco tavole - Allegato 1)		
E	Allestimento Multimediale		
E-AL-E1	Relazione allestimento (*)	12.01.18	0
E-AL-E2	Progetto allestimento multimediale - Elaborati grafici (vedasi elenco tavole - Allegato 2)		
GR	Progetto grafico		
GR 01)	Logo e immagine coordinata (come da progetto definitivo qui replicato)	12.01.18	0
F	Impianti elettrici e speciali		
E-IES-F1)	Relazione tecnica descrittiva impianti elettrici e speciali(*)	02.03.18	1
E-IES-F2)	Relazione di calcolo probabilità fulminazione (*)	09.02.18	0
E-IES-F3)	Relazione di calcolo della rete elettrica (*)	09.02.18	0
E-IES-F4)	Relazione di calcolo illuminotecnico (*)	09.02.18	0
E-IES-F5)	Disciplinare tecnico impianti elettrici e speciali	09.02.18	0
E-IES-F6)	Progetto impianti elettrici e speciali Elaborati grafici (vedasi elenco tavole - Allegato 3)		

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
 situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
 quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

G Impianti meccanici			
E-IM-G1)	Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici (*)	02.03.18	1
E-IM-G2)	Relazione di calcolo impianti meccanici (*)	12.01.18	0
E-IM-G3)	Disciplinare tecnico impianti meccanici	09.02.18	0
E-IM-G4)	Progetto impianti meccanici - Elaborati grafici tavole - Allegato 4)		
H Strutture			
E-S-H1.a)	Relazione di calcolo strutturale: Sala conferenze (*)	09.02.18	1
E-S-H1.b)	Relazione illustrativa sui materiali: Sala conferenze (*)	12.01.18	0
E-S-H1.c)	Relazione sulle fondazioni: Sala conferenze	12.01.18	0
E-S-H2.a)	Relazione di calcolo strutturale: La Porta e il Muro (*)	09.02.18	0
E-S-H2.b)	Relazione illustrativa sui materiali: La Porta e il Muro (*)	09.02.18	0
E-S-H2.c)	Relazione sulle fondazioni: La Porta e il Muro	09.02.18	0
E-S-H3.a)	Relazione di calcolo strutturale: Il Basamento (*)	02.03.18	1
E-S-H3.b)	Relazione illustrativa sui materiali: Il Basamento (*)	09.02.18	0
E-S-H3.c)	Relazione sulle fondazioni: Il Basamento	02.03.18	1
E-S-H4.a)	Relazione di calcolo strutturale: Il Mirador (*)	02.03.18	1
E-S-H4.b)	Relazione illustrativa sui materiali: Il Mirador (*)	02.03.18	1
E-S-H4.c)	Relazione sulle fondazioni: Il Mirador	09.02.18	0
E-S-H5.a)	Relazione di calcolo strutturale: Casa III Armata (*)	02.03.18	1
E-S-H5.b)	Relazione illustrativa sui materiali: Casa III Armata (*)	09.02.18	0
E-S-H6.a)	Relazione di calcolo strutturale: Muri di sostegno (*)	12.01.18	0
E-S-H6.b)	Relazione illustrativa sui materiali: Muri di sostegno (*)	12.01.18	0
E-S-H7)	Progetto delle strutture - Elaborati grafici tavole - Allegato 5)		
I Documenti tecnico - amministrativi			
E-I1)	Computo metrico estimativo	03.03.21	3
E-I2)	Analisi prezzi	03.03.21	3
E-I3)	Quadro economico	27.07.21	4
E-I4)	Elenco dei prezzi unitari	03.03.21	3
E-I5)	Cronoprogramma	03.03.21	2
E-I6)	Piano di sicurezza e coordinamento	03.03.21	4
E-I7)	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Opere edili e strutture	02.03.18	1
E-I8)	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Impianti	09.02.18	0
E-I9)	Schema di contratto	27.07.21	4
E-I10)	Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative	27.07.21	4
E-I11)	Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche	03.03.21	3
E-I12)	Criteri, pesi e punteggi di valutazione dell'offerta, proposti dal progettista in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida per l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori con il criterio indicato all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016	02.03.18	1
E-I13)	Capitolato Gestione Informativa (BEP)	02.03.18	1
E-I14)	Specifiche Informative per l'implementazione della gestione informativa (B.I.M.)	02.03.18	1

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

ALLEGATO 1: Progetto ARCHITETTONICO - Elaborati Grafici									
INQUADRAMENTO E ANTE OPERAM									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	AR	01	01	varie	A0	E_AR_01_01	Ubicazione	0	12.01.18
E	AR	01	02	1:500	A0	E_AR_01_02	Localizzazione intervento con individuazione area di intervento e caposaldo	0	12.01.18
E	AR	01	03	1:200	A0	E_AR_01_03	Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	04	1:200	A0	E_AR_01_04	Planimetria generale dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	05	1:100	A0	E_AR_01_05	Pianta del piano terra dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	06	1:100	A0	E_AR_01_06	Piante del piano seminterrato e coperture dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	07	1:100	A0	E_AR_01_07	Sezioni longitudinali dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	08	1:100	A0	E_AR_01_08	Sezioni trasversali dello stato di fatto	0	12.01.18
E	AR	01	09	1:100	A0	E_AR_01_09	Prospetti dello stato di fatto	0	12.01.18
POST OPERAM - GENERALE									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	AR	02	01	1:500	A0	E_AR_02_01	Planimetria generale e profili	1	2.03.18
E	AR	02	02	1:200	A0	E_AR_02_02	Planimetria	0	9.02.18
E	AR	02	03	1:200	A1 Plus	E_AR_02_03	Profili	1	2.03.18
E	AR	02	04	1:100	A0	E_AR_02_04	Pianta del piano terra	1	2.03.18
E	AR	02	05	1:100	A0	E_AR_02_05	Piante del piano seminterrato e coperture	1	2.03.18
E	AR	02	06	1:100	A0	E_AR_02_06	Sezioni longitudinali	1	2.03.18
E	AR	02	07	1:100	A0	E_AR_02_07	Sezioni trasversali	0	9.02.18
E	AR	02	08	1:100	A0	E_AR_02_08	Prospetti	0	9.02.18
E	AR	02	09	-	A2 Plus	E_AR_02_09	Viste Fotorealistiche	0	9.02.18
E	AR	02	10	-	A2 Plus	E_AR_02_10	Viste Fotorealistiche	0	9.02.18
E	AR	02	11	-	A2 Plus	E_AR_02_11	Viste Fotorealistiche	0	9.02.18
E	AR	02	12	-	A2 Plus	E_AR_02_12	Viste Fotorealistiche	1	2.03.18
E	AR	02	13	-	A2 Plus	E_AR_02_13	Viste Fotorealistiche	0	9.02.18
STATO SOVRAPPOSTO									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	AR	03	01	1:200	A0	E_AR_03_01	Planimetria	0	9.02.18
E	AR	03	02	1:200	A0	E_AR_03_02	Profili	0	9.02.18
E	AR	03	03	1:200	A0	E_AR_03_03	Movimenti di terra - Planimetria	0	9.02.18
E	AR	03	04	1:200	A0	E_AR_03_04	Movimenti di terra - Profili	0	9.02.18

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

E	AR	03	05	1:100	A0	E_AR_03_05	Pianta del piano terra	0	9.02.18
E	AR	03	06	1:100	A0	E_AR_03_06	Pianta del piano seminterrato e coperture	0	9.02.18
E	AR	03	07	1:100	A0	E_AR_03_07	Sezioni longitudinali	0	9.02.18
E	AR	03	08	1:100	A0	E_AR_03_08	Sezioni trasversali	0	9.02.18
E	AR	03	09	1:100	A0	E_AR_03_09	Sezioni della Casa III Armata	0	9.02.18
DEMOLIZIONI									
E	AR	03	10	1:200	A0	E_AR_03_10	Aree esterne	0	2.03.18
E	AR	03	11	1:100	A0	E_AR_03_11	Fabbricati	0	2.03.18
POST OPERAM									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
							La Porta		
E	AR	04	01	1:50	A0	E_AR_04_01	La Porta: piante	1	2.03.18
E	AR	04	02	1:50	A0	E_AR_04_02	La Porta: prospetti	1	2.03.18
E	AR	04	03	varie	A0	E_AR_04_03	La Porta: sezioni - stralci e dettagli	1	2.03.18
							Il Muro		
E	AR	05	01	1:50	A0	E_AR_05_01	Il Muro: piante e prospetti	0	9.02.18
E	AR	05	02	1:50	A0	E_AR_05_02	Il Muro: prospetti raddrizzati (sviluppo frontale rivestimento)	0	9.02.18
E	AR	05	03	varie	A0	E_AR_05_03	Il Muro: prospetti e sezioni - stralci e dettagli	1	2.03.18
							Il Mirador		
E	AR	06	01	1:50	A0 Plus	E_AR_06_01	Il Mirador: piante	1	2.03.18
E	AR	06	02	1:50	A0 Plus	E_AR_06_02	Il Mirador: prospetti	1	2.03.18
E	AR	06	03	1:50	A0 Plus	E_AR_06_03	Il Mirador: sezioni longitudinali	1	2.03.18
E	AR	06	04	1:50	A0 Plus	E_AR_06_04	Il Mirador: sezioni	1	2.03.18
E	AR	06	05	varie	A0	E_AR_06_05	Il Mirador: stralci e dettagli	1	2.03.18
							Il Basamento		
E	AR	07	01	1:50	A0	E_AR_07_01	Il Basamento: pianta piano interrato, prospetti e sezioni	1	2.03.18
E	AR	07	02	1:50	A0	E_AR_07_02	Il Basamento: pianta piano terra, prospetti e sezioni	1	2.03.18
E	AR	07	03	1:50	A0	E_AR_07_03	Il Basamento: pianta piano primo, prospetti e sezioni	0	9.02.18
E	AR	07	04	1:20	A0	E_AR_07_04	Il Basamento: stralci e dettagli	0	9.02.18
E	AR	07	05	1:10	A0	E_AR_07_05	Il Basamento: stralci e dettagli	1	2.03.18
							Sala Conferenze		
E	AR	08	01	1:50	A0	E_AR_08_01	Sala Conferenze: piante e prospetti	0	9.02.18
E	AR	08	02	1:50	A0	E_AR_08_02	Sala Conferenze: prospetti e sezioni	0	9.02.18

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

E	AR	08	03	varie	A0	E_AR_08_03	Sala Conferenze: sezioni e dettagli	0	9.02.18
							Allestimento Interno		
E	AR	09	01	1:50	A0	E_AR_09_01	Allestimento Interno: pianta	0	9.02.18
E	AR	09	02	varie	A0	E_AR_09_02	Allestimento Interno: sezioni e dettagli	0	9.02.18
E	AR	09	03	varie	A0	E_AR_09_03	Allestimento Interno: sezioni e dettagli	0	9.02.18
E	AR	09	04	1:50	A0	E_AR_09_04	Allestimento Interno: pianta controsoffitti	1	2.03.18
							Sistemazioni Esterne		
E	AR	10	01	1:200	A0	E_AR_10_01	Sistemazioni Esterne: planimetrie	0	9.02.18
E	AR	10	02	varie	A0	E_AR_10_02	Sistemazioni Esterne: scala e rampa di collegamento piazza alta e bassa	0	9.02.18
E	AR	10	03	varie	A0	E_AR_10_03	Sistemazioni Esterne: scala di collegamento piazza alta e bassa	0	9.02.18
							Particolari		
E	AR	11	01	-	A4	E_AR_11_01	Abaco infissi: pianta con localizzazione - pianta e prospetto di dettaglio	1	2.03.18
E	AR	11	02	-	A4	E_AR_11_02	Abaco murature: pianta con localizzazione - pianta e sezione di dettaglio	1	2.03.18

ALLEGATO 2: Progetto ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE - Elaborati Grafici									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	AL	01	01	1:50	A0	E_AL_01_01	Planimetria generale allestimento multimediale	1	2.03.18
E	AL	01	02	1:50	A0	E_AL_01_02	Planimetria generale allestimento - opere esposte	1	2.03.18
E	AL	01	03	1:50	A0	E_AL_01_03	Sala I-II - allestimento multimediale	1	2.03.18
E	AL	01	04	1:50	A0	E_AL_01_04	Sala III - IV - VIII - IX allestimento multimediale	1	2.03.18
E	AL	01	05	1:50	A0	E_AL_01_05	Sala V - VI - VII - allestimento multimediale	1	2.03.18
E	AL	01	06	varie	A0	E_AL_01_06	Impianti Multimediali	1	2.03.18
E	AL	01	07	varie	A0	E_AL_01_07	Elementi costruttivi - Planimetria generale - Tralicci	1	2.03.18
E	AL	01	08	varie	A0	E_AL_01_08	Elementi costruttivi - Assonometrie - Tralicci	1	2.03.18
E	AL	01	09	varie	A0	E_AL_01_09	Elementi costruttivi - Schermi proiezione SP - Segnaletica PS-PSO	1	2.03.18
E	AL	01	10	varie	A0	E_AL_01_10	Elementi costruttivi - Espositori Nicchie EN - Pedane EPD (tipologie generali)	1	2.03.18
E	AL	01	11	varie	A0	E_AL_01_11	Elementi costruttivi - Espositori Vetrine EV -	1	2.03.18

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

							Tavolo interattivo EM		
E	AL	01	12	varie	A0	E_AL_01_12	Elementi costruttivi - Moduli trincea 1 (moduli bollettino EM)	1	2.03.18
E	AL	01	13	varie	A0	E_AL_01_13	Elementi costruttivi - Moduli trincea 2 (moduli seduta EM - moduli vetrina EV)	1	2.03.18
E	AL	01	14	varie	A0	E_AL_01_14	Elementi costruttivi - Moduli trincea 3 (moduli scenografici ES)	1	2.03.18
E	AL	01	15	varie	A0	E_AL_01_15	Elementi costruttivi - Espositori nicche (opere esposte)	1	2.03.18
E	AL	01	16	varie	A0	E_AL_01_16	Elementi costruttivi - Espositori pedane e vetrine (opere esposte)	1	2.03.18
E	AL	01	17	varie	A0	E_AL_01_17	Elementi costruttivi - Parete interattiva	1	2.03.18

ALLEGATO 3: Progetto IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Elaborati Grafici									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	IES	01	01	-	A4	E_IES_01_01	Schemi unifilari quadri elettrici	0	9.02.18
E	IES	01	02	-	A1 Plus	E_IES_01_02	Schemi a blocchi - Impianti elettrici	0	9.02.18
E	IES	01	03	varie	A0 Plus	E_IES_01_03	Luce e forza motrice - Pianta piano terra e interrato	1	2.03.18
E	IES	01	04	varie	A1 Plus	E_IES_01_04	Impianto illuminazione - Aree esterne	1	2.03.18
E	IES	02	01	-	A2 Plus	E_IES_02_01	Sistema di supervisione e controllo - Schema a blocchi	0	9.02.18
E	IES	02	02	-	A2 Plus	E_IES_02_02	Sistema di supervisione e controllo - Schema funzionale	0	9.02.18
E	IES	02	03	-	A1 Plus	E_IES_02_03	Impianti speciali - Schema a blocchi	0	9.02.18
E	IES	02	04	varie	A1 Plus	E_IES_02_04	Impianto Antintrusione - Pianta piano terra e interrato	1	2.03.18
E	IES	02	05	varie	A1 Plus	E_IES_02_05	TVCC - Pianta piano terra e interrato	0	9.02.18
E	IES	02	06	varie	A1	E_IES_02_06	Rivelazioni incendi e EVAC - Pianta piano terra e interrato	0	9.02.18
E	IES	02	07	varie	A1 Plus	E_IES_02_07	Impianto antintrusione - Aree esterne	1	2.03.18

ALLEGATO 4: Progetto IMPIANTI MECCANICI - Elaborati Grafici									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	IM	01	01	1:50	A0 Plus	E_IM_01_01	Impianto aeraulico	1	9.02.18
E	IM	01	02	1:50	A0 Plus	E_IM_01_02	Impianto idronico	1	9.02.18
E	IM	01	03	1:50	A1	E_IM_01_03	Impianto idrico-sanitario	1	9.02.18

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

E	IM	01	04	1:100	A2 Plus	E_IM_01_04	Distribuzioni esterne	1	9.02.18
E	IM	01	05	1:20	A0 Plus	E_IM_01_05	Schema funzionale centrale termofrigorifera	2	2.03.18
E	IM	01	06	-	A1 Plus	E_IM_01_06	Schema funzionale termoregolazione	2	2.03.18
E	IM	01	07	varie	A1 Plus	E_IM_01_07	Particolari costruttivi e modalità di posa	1	9.02.18
E	IM	01	08	varie	A2 Plus	E_IM_01_08	Rete distribuzione gas	2	2.03.18
E	IM	01	09	varie	A1 Plus	E_IM_01_09	Reti acque meteoriche di dilavamento	0	9.02.18
E	IM	01	10	1:100	A0 Plus	E_IM_01_10	Planimetria generale con indicazione dei presidi antincendio, sezioni e planimetria con indicazione del percorso museale	2	2.03.18
E	IM	01	11	1:200	A1 Plus	E_IM_01_11	Planimetria generale con indicazione rete idrica antincendio, planimetria copertura e particolari impianti incendio	2	2.03.18

ALLEGATO 5: Progetto STRUTTURE- Elaborati Grafici									
	Discip.	Gruppo	Seq	Scala	Form.	Tavola	Titolo elaborato	Rev	Data
E	ST	01	01	1:50/ 1:10	A0	E_ST_01_01	Sala conferenze: piante, sezioni e dettagli	2	2.03.18
E	ST	01	02	1:50/ 1:10	A1	E_ST_01_02	Sala conferenze: carpenteria ed armatura platea	2	2.03.18
E	ST	01	03	1:50	A0	E_ST_01_03	Sala conferenze: carpenteria ed armatura pilastri	2	2.03.18
E	ST	01	04	1:50/ 1:10	A0	E_ST_01_04	Sala conferenze: carpenteria ed armatura pilastri	2	2.03.18
E	ST	01	05	1:50/ 1:10	A0	E_ST_01_05	Sala conferenze: carpenteria ed armatura travi	2	2.03.18
E	ST	02	01	1:50	A0 Plus	E_ST_02_01	La Porta e il Muro: piante	1	2.03.18
E	ST	02	02	1:50	A0	E_ST_02_02	La Porta e il Muro: carpenterie - stralci e dettagli	1	2.03.18
E	ST	02	03	1:50	A0 Plus	E_ST_02_03	La Porta e il Muro: carpenterie - sezioni e distinte	1	2.03.18
E	ST	02	04	1:50/ 1:10	A0	E_ST_02_04	La Porta e il Muro: carpenteria coperture - dettagli	1	2.03.18
E	ST	02	05	1:10	A0	E_ST_02_05	La Porta e il Muro: dettagli	1	2.03.18
E	ST	02	06	1:10	A0	E_ST_02_06	La Porta e il Muro: dettagli	1	2.03.18
E	ST	03	01	1:50	A0	E_ST_03_01	Il basamento: carpenterie - armatura fondazioni	1	2.03.18
E	ST	03	02	1:50	A0	E_ST_03_02	Il basamento: piante e sezioni 2/2	1	2.03.18
E	ST	03	03	1:50	A0	E_ST_03_03	Il basamento: sezioni 1/2	1	2.03.18

*Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti,
situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi
quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"*

E	ST	03	04	1:50	A0	E_ST_03_04	<i>Il basamento: sezioni 2/2</i>	1	2.03.18
E	ST	03	05	1:50/ 1:10	A0	E_ST_03_05	<i>Il basamento: carpenteria e distinte armatura</i>	1	2.03.18
E	ST	03	06	1:10	A0	E_ST_03_06	<i>Il basamento: dettagli</i>	1	2.03.18
E	ST	04	01	1:50	A0 Plus	E_ST_04_01	<i>Il mirador: piante</i>	1	2.03.18
E	ST	04	02	1:50	A0 Plus	E_ST_04_02	<i>Il mirador: sezioni</i>	1	2.03.18
E	ST	04	03	1:50	A0 Plus	E_ST_04_03	<i>Il mirador: carpenterie e distinte armatura</i>	1	2.03.18
E	ST	04	04	1:50	A0 Plus	E_ST_04_04	<i>Il mirador: carpenterie e distinte armatura - sezioni</i>	1	2.03.18
E	ST	04	05	1:10	A0 Plus	E_ST_04_05	<i>Il mirador: dettagli</i>	1	2.03.18
E	ST	05	01	1:50	A0	E_ST_05_01	<i>Casa III Armata: pianta interventi locali, pianta</i>	1	2.03.18
E	ST	05	02	1:10	A0	E_ST_05_02	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 1/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	03	1:10	A0	E_ST_05_03	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 2/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	04	1:10	A0	E_ST_05_04	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 3/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	05	1:10	A0	E_ST_05_05	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 4/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	06	1:10	A0	E_ST_05_06	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 5/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	07	1:10	A0	E_ST_05_07	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 6/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	08	1:10	A0	E_ST_05_08	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 7/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	09	1:10	A0	E_ST_05_09	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 8/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	10	1:10	A0	E_ST_05_10	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 9/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	11	1:10	A0	E_ST_05_11	<i>Casa III Armata: interventi locali, dettagli 10/10</i>	1	2.03.18
E	ST	05	12	1:50/ 1:10	A0	E_ST_05_12	<i>Casa III Armata: nuovo solaio</i>	1	2.03.18
E	ST	06	01	varie	A0	E_ST_06_01	<i>Muri di sostegno: piante - sezioni e armature</i>	2	2.03.18
E	ST	06	02	varie	A0	E_ST_06_02	<i>Muro a U: prospetti, sezioni ed armatura</i>	2	2.03.18
E	ST	06	03	1:100	A0	E_ST_06_03	<i>Muri di sostegno: pianta scavi</i>	2	2.03.18
E	ST	07	01	1:50/ 1:10	A1	E_ST_07_01	<i>Pensilina: carpenteria ed armatura fondazione</i>	2	2.03.18
E	ST	07	02	1:50/ 1:10	A1	E_ST_07_02	<i>Pensilina: carpenteria metallica e dettagli</i>	2	2.03.18

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

	DOCUMENTI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE	DATA	
SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI E CREAZIONE DI POZZETTI GEOGNOSTICI			
00	Elenco elaborati generale	01.03.21	0
01	Relazione tecnica illustrativa	01.03.21	0
02	Quadro economico	01.03.21	0
03	Computo metrico estimativo	01.03.21	0
04	Elenco prezzi	01.03.21	0
05	Analisi prezzi	01.03.21	0
06	Elaborato grafico	01.03.21	0
07	Capitolato tecnico prestazionale	01.03.21	0
08	Incidenza costo manodopera	01.03.21	0

3. CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 7 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:
 - a) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) il cronoprogramma di cui all'Articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

18

- e) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o nell'invito di cui all'art.32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016
- f) le polizze di garanzia di cui all' Articolo 14 e Articolo 15 del presente capitolato.

2. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1 lettera a), le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

4. Nell'esecuzione dei lavori e dei servizi saranno osservate le prescrizioni contenute nella Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Articolo 9 Qualificazione

1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le categorie e classi d'importo riportate all'art. 3 della tabella C del presente capitolato, in conformità agli articoli ancora vigenti del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, e ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

2. La qualificazione dei servizi e delle forniture previste dall'appalto è regolata dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Nel bando di gara predisposto dalla Stazione Appaltante sono indicati i requisiti di capacità economica e finanziaria da questa prescelti in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 del suddetto articolo; analogamente per le capacità tecniche e professionali secondo quanto stabilito dal comma 6 del suddetto articolo.

Articolo 10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da

apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 11 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori e i servizi, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

- 2.** L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente capitolato; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 3.** Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 4.** Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
- 5.** L'appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 6.** Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 7.** Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
- 8.** La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
- 9.** La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.

10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 106.

13. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Articolo 13 Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

4. CAPO III – GARANZIE

Articolo 14 Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente.

2. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante

può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

3. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 16 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria di cui all' Articolo 14 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata - da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. L'importo della cauzione provvisoria può essere altresì ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Articolo 14 del presente capitolato è passibile delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Articolo 17 Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere – compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere – causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

6. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 7 e 8.

7. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: **euro 7.400.000,00** di cui:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: **euro 5.570.000,00**
- partita 2) per le preesistenze: **euro 1.830.000,00**

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**.

9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 7, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

10. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

11. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5. CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 18 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori e dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori e dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori e dei servizi nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore allo 0,50% dell'importo netto dell'appalto.

6. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,

l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

8. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole parti, relative alle singole fasi di lavoro nelle quali l'intervento viene diviso, come previsto dal progetto esecutivo e nella parte seconda del presente capitolato, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili.

Articolo 19 Termini per l'ultimazione dei lavori e dei servizi

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. Il tempo utile per ultimare i lavori a misura relativi alla ricerca e bonifica ordigni bellici inesplosi è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine delle prime attività preliminari di esecuzione della recinzione di cantiere e demolizione del manto stradale e del fabbricato esistente. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

4. Il tempo utile per ultimare i lavori a corpo relativi alla posa degli arredi e degli allestimenti è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine delle lavorazioni edili e impiantistiche all'interno dei fabbricati.

Articolo 20 Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori e dei servizi, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori e i servizi procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107, comma 4, 2° periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un congruo anticipo rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori e dei servizi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il

quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Articolo 21 Penali per ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e dei servizi viene applicata la penale , calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 1 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all' art. 52 del presente capitolato ("Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera") la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato articolo 52.

8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 22 Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento (per analogia con art. 166 comma 2 del DPR 207/2010).

3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il termine di 30 giorni dalla firma del contratto di appalto, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni imprevedute ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei

lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Articolo 24 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori.

Articolo 25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all' Articolo 21, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

6. CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26 Anticipazione

1. Ai sensi dell' art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori e dei servizi accertata dal Direttore dei Lavori – l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. In vigore delle disposizioni introdotte dalla Legge 77/2020, art. 207, comma 1, tale anticipazione può essere incrementata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, d'importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 27 Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che:
 - i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell' Articolo 33 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della

manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 500.000 euro;

– i servizi a misura di cui alla tabella B (Bonifica ordigni bellici) saranno liquidati in un'unica rata ad avvenuta esecuzione;

– i servizi a corpo di cui alla tabella B (Produzione contenuti multimediali e scenografie) al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 150.000 euro.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento contestualmente emette i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il certificato di pagamento deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. I termini di cui al comma precedente possono subire riduzioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 120/2020.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

7. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di sospendere l'emissione dei certificati di pagamento ove riscontri irregolarità nei lavori quali, a puro titolo di esempio, un consistente ritardo rispetto al programma di esecuzione, l'omesso ripristino di lavori danneggiati o non accettati dalla D.L., ecc..

Articolo 28 Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 49, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (in analogia ai sensi dell' ex art. 143, comma 2 del DPR 207/2010).
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 29 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'Articolo 27 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo; trascorso

infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 30 Pagamenti a saldo

1. Non sono dovuti interessi per i giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 15 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 31 Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà; restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- b) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- c) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.

All'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

6. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Articolo 32 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

7. CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 33 Lavori e servizi a corpo e a misura

1. La valutazione del lavoro e dei servizi a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta

fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. L'appaltatore dichiara di aver preso visione del Computo, confermandone o modificandone gli importi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, definito nella tabella A1 del quadro economico, rimane fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna richiesta di variazioni del prezzo complessivo a corpo dell'appalto.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

4. La contabilizzazione dei lavori e dei servizi a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all'art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

6. I servizi contabilizzati a misura sono indicati nella tabella B e il relativo importo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Articolo 34 Lavori in economia

1. Non sono ammessi lavori in economia.

Articolo 35 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'Articolo 27 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. La valutazione sarà preliminarmente concordata tra il Direttore dei Lavori e il RUP.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 36 Lavori eventuali non previsti

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa riferimento a quanto previsto dall'Articolo 41 del presente Capitolato speciale.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

4. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

6. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

7. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

8. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

8. CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 37 Direzione dei Lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 38 Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup (qualora le due figure non coincidano) opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione: a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto; b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice; c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.
2. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all'impresa affidataria che secondo il Direttore dell'Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell'Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo

conferma la propria posizione il Direttore dell'Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

3. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Rup.

4. Il Direttore dell'Esecuzione redige: a) i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al Rup entro cinque giorni dalla data della relativa redazione; b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'impresa affidataria, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).

5. Il Direttore dell'Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria.

Articolo 39 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

Se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, sono di proprietà dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, restano in proprietà all'Amministrazione.

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'appaltatore.

2. L'appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Se sono invece ceduti all'Appaltatore:

3. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, dall'Amministrazione all'Appaltatore;

4. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 40 Variazione dei lavori

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.
3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall' ex art. 163 del DPR 207/2010.
4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
6. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
8. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all'art. 40 del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Articolo 41 Varianti per errori o omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell'art. 39 del presente capitolato.

Articolo 42 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall' ex art. 163 del DPR 207/2010.

9. CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 43 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 44 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 45 Piani di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

(in alternativa, per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..)

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 46 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 45 del presente Capitolato.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Articolo 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico - professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

10. CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 48 Subappalto

1. Si rimanda all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, formulazione vigente al momento della pubblicazione del bando.

11. CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 49 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il

compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto (rif. art. 205 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

9. L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 50 Controversie, Collegio Consuntivo Tecnico e arbitrato

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020, presso la Stazione Appaltante, verrà costituito, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, un collegio consultivo tecnico (CCT), con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge 120/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera,

tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle

spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 120/2020.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In

caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

8-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Articolo 51 Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
2. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai

- dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) d.è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere,

ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 – lett. i) del D.Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 – lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi d'instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 53 Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- c) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 54 Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta pari a euro e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

12. CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 55 Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata – per iscritto – dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'Articolo 21 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'Articolo 57 del presente capitolato.

Articolo 56 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 57 Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).

2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

13. CAPO XII – NORME FINALI

Articolo 58 Qualità dei materiali campionature

1. Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché su motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'opera e, quindi non accettabili, l'Appaltatore, a sua cura e spese deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

2. Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a un aumento del prezzo di contratto.

3. La Direzione Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore. Di alcuni tipi di materiali su richiesta della Direzione Lavori dovranno essere consegnati i campioni alla Committente per la preventiva autorizzazione all'impiego e installazione: i campioni accettati saranno depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo.

4. L'onere della campionatura è a totale carico dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

7. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

8. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

9. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

10. L'accettazione della campionatura ha comunque carattere provvisorio, mentre la accettazione definitiva verrà solo all'atto del collaudo definitivo, essendo riservata al collaudatore completa libertà di giudizio e con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e le modifiche che venissero ordinate dal Collaudatore.

- Conservazione dei campioni

1) la conservazione fino all'approvazione del collaudo finale; in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

- Prove, saggi, analisi e verifiche

1) l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche opere civili, impianti elettrici e impianti meccanici o che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori; in particolare sarà, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante (è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato) e le prove di carico per collaudi statici

2) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- Verifiche preliminari - collaudi

1) Tutte le opere realizzate saranno soggette a collaudo statico, a collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. per verificare:

- la consistenza delle forniture;
- la corretta esecuzione;
- lo stato di funzionamento dell'opera nel suo complesso.

2) In particolare l'Appaltatore dovrà consegnare certificati rilasciati dai Laboratori Ufficiali e/o ditte specializzate che comprovino la qualità e le caratteristiche finali dell'opera realizzata.

3) In sede di collaudo dovrà essere presentata tutta la documentazione comprovante l'espletamento delle eventuali pratiche autorizzative di competenza ASL, VVF, ENEL, ISPESL ed eventuali denunce strutturali al Comune e di altri enti complete dei certificati di approvazione.

Articolo 59 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
7. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
9. a redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
10. La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti.
11. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
12. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.

13. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

14. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

15. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

16. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'Articolo 21 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

18. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

19. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'Articolo 2 del presente Capitolato.

Articolo 60 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

e) la consegna alla Direzione dei Lavori di 2 (due) supporti informatici (CD Rom) e 3 (tre) serie di copie complete dei disegni, in scala adeguata, ed aggiornati di tutte le opere così come sono state realmente eseguite (as built), completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari, prospetti, quantitativi dei materiali montati, schede tecniche dei materiali, manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature completo di lista ricambi ecc., così da poter in ogni momento verificare tutte le opere. Sul supporto informatico dovrà essere riportato l'as-built in formato originale ed editabile.

f) la consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in duplice copia, di tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo dell'opera (ex D.Lgs. 81/08) relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti, o apparecchiature, e norme di uso e manutenzione.

g) la consegna in duplice copia della dichiarazione di conformità degli impianti secondo il D.M. 37/2008 e tutti i certificati di collaudo e la lista delle misure effettuate in campo della resistività dei cavi, delle misure di illuminamento alla messa in servizio dei diversi locali e le misure della continuità delle terre;

h) la consegna dei disegni e gli schemi funzionali e topografici degli impianti, aggiornati con le varianti eventualmente apportate in corso d'opera, controfirmati dal capo cantiere, dal direttore di cantiere e dal responsabile dal D.M. 37/2008;

i) la consegna degli schemi dei quadri elettrici con i dati delle utenze e del dimensionamento e corredato di disegni su cui sarà riprodotto in maniera chiara ed evidente il suo schema elettrico sia esso di potenza che funzionale, al fine di facilitare gli interventi di conduzione e di normale manutenzione da parte di personale che non abbia eseguito il montaggio.

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 61 Obblighi in materia energetica

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici è disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (GU n. 222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) e s.m.i... Sono poi attuati dai DD.MM. del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei

requisiti minimi degli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 – S.O. n. 39) "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 – S.O. n. 39) "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (GU n. 162 del 15-7-2015 – S.O. n. 39).

I provvedimenti elencati prevedono:

- la documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Relazione Tecnica), prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, che deve contenere quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", documentazione a supporto del Capitolato d'Appalto;
- la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i;
- l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio come realizzato, asseverato dal Direttore dei Lavori, come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, e secondo quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

L'Attestato di Prestazione Energetica è il primo documento del quale il soggetto certificatore deve avvalersi ai fini della redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio come previsto dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1, punto 7 "Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica degli edifici".

La clausola di cedevolezza prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, in relazione a quanto disposto dall'art. 117 comma 5 della Costituzione Italiana, prevede che la materia sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.

I requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, a livello nazionale, sono indicati dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1.

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d'Appalto, integra la progettazione del sistema edificio-impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle più idonee soluzioni ai fini dell'uso razionale dell'energia, incluse le caratteristiche architettoniche, tecnologiche dell'involucro edilizio e le caratteristiche degli

impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso l'utilizzo di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 62 Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Articolo 63 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 64 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

1. Sono altresì a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Progettazione esecutiva dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), destinati all'allestimento di spazi espositivi quali parti integranti del "Memoriale diffuso della Grande Guerra"

Articolo 65 Operazioni finali – pulizie e rilascio del cantiere

Al termine dell'intervento dovrà essere ripulito l'intero lotto e gli edifici in particolare.

Dovranno essere smontate le opere provvisorie con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.

L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.